

disposizioni contro le violenze private, contro gli invasori dei fondi altrui, contro l'abuso della forza per farsi giustizia da sè, contro la venalità e la pieghevolezza dei giudici. Le leggi greche posteriori a Giustiniano sono intente a inasprire le pene contro i rei di lesa maestà, contro i colpevoli di reati religiosi e specialmente contro gli spergiuri; ad aggravare le multe penali a favore del fisco, a trar profitto dal rigore del diritto romano, per conseguire dalla gravità delle pene quella tutela giuridica, che gli organi pubblici non giungevano a prestare. I documenti e le cronache mostrano, specialmente ai tempi della decadenza bizantina, un governo dispotico e oppressivo, per il quale gli ufficiali greci depredano, rapiscono, usurpano; mentre ormai il diritto è in mano del più forte, e specialmente della classe dei *potentes*, cui si volgono i deboli, cercando patrocinio e prestando l'atto dell'ossequio (§ 8, 9). Si comprende perciò come trovi favore, specialmente nella consuetudine volgare, l'uso di garantire i negozi giuridici privati con una multa a vantaggio del fisco, per cui la pubblica difesa, altrimenti deficiente, viene quasi provocata con la vista di un interesse diretto dello Stato.

Non diversamente il procedimento, pur sorretto sulle forme romane, va lentamente dimettendo l'antica perfezione, e scade quasi per spontanea involuzione giuridica, più che per l'avvento di nuovi concetti e di nuove forme. Il processo, che è esclusivamente giudiziale, si svolge per l'attività direttiva del giudice, che serba la doppia figura del magistrato intento alle funzioni della guida degli atti processuali, e insieme a quelle principali di sentenziatore, che decide personalmente la controversia secondo le norme della *extraordinaria cognitio*. Tuttavia già da questi tempi si avverte la tendenza alla pubblicità dei giudizi, la quale influirà a rendere partecipi al giudizio, per la maggior certezza del diritto, anche una parte almeno delle per-